



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*

---

**2011/0282(COD)**

24.5.2012

**\*\*\*|**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);  
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore per parere: Luis Manuel Capoulas Santos

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

# INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	49



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))**

#### **(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0627),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0340/2011),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati lussemburghese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere della Corte dei conti del 8 marzo 2012<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012<sup>2</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012<sup>3</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa costituisce solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
  3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>3</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## **Emendamento 1**

### **Proposta di regolamento**

#### **Visto 1**

##### *Testo della Commissione*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43,

##### *Emendamento*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 42 e 43, **paragrafo 2**,

Or. en

##### *Motivazione*

*Precisazione. La stessa base giuridica dovrebbe essere utilizzata per tutti gli atti legislativi del pacchetto della riforma.*

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 21**

##### *Testo della Commissione*

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove attività economiche tramite la creazione di nuove aziende agricole, di nuove imprese o di nuovi investimenti in attività extra-agricole è essenziale per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori, l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento, la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo sviluppo delle piccole aziende agricole

##### *Emendamento*

(21) L'avviamento e lo sviluppo di nuove attività economiche tramite la creazione di nuove aziende agricole, di nuove imprese o di nuovi investimenti in attività extra-agricole è essenziale per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali. Una misura finalizzata allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese dovrebbe favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori, l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento, la diversificazione degli imprenditori agricoli verso attività extra-agricole, nonché la costituzione e lo sviluppo di PMI extra-agricole nelle zone rurali. Si dovrebbe incentivare anche lo sviluppo delle piccole aziende agricole

potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da questa misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese deve essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non devono protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno, **sotto forma di pagamenti annuali**, agli agricoltori **che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012** e che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore **che non partecipa a detto regime**.

potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da questa misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. Il sostegno all'avviamento delle imprese deve essere limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non trasformarsi in un aiuto al funzionamento. Pertanto, se gli Stati membri scelgono di rateizzare l'aiuto, le rate non devono protrarsi per più di cinque anni. Inoltre, al fine di incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno accordare un sostegno agli agricoltori che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. **Al fine di rendere la misura più attrattiva, tale sostegno deve essere fornito sotto forma di pagamento una tantum.**

Or. en

#### *Motivazione*

*Cfr. gli emendamenti corrispondenti relativi all'articolo 20, paragrafi 1, 2 e 7.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 28**

##### *Testo della Commissione*

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali devono continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento

##### *Emendamento*

(28) I pagamenti agro-climatico-ambientali devono continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Essi dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere un servizio all'intera società attraverso l'introduzione o il mantenimento

di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi colturali di grande pregio naturale. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori, secondo il principio "chi inquina paga". In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Affinché gli agricoltori e altri gestori del territorio siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri devono adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e conoscenze. Gli Stati membri devono mantenere il sostegno ad un livello paragonabile a quello del periodo di programmazione 2007-2013 e spendere almeno il **25%** del contributo totale del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per interventi sul territorio, avvalendosi *della misura* agro-climatico-ambientale, *della misura* sull'agricoltura biologica e *della misura relativa* alle indennità a favore delle zone *soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*.

di pratiche agricole che contribuiscano a mitigare i cambiamenti climatici o che favoriscano l'adattamento ad essi e che siano compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. In tale contesto, occorre prestare particolare attenzione alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e alle ulteriori esigenze dei sistemi colturali di grande pregio naturale. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori, *ivi compresi i requisiti di inverdimento per i pagamenti diretti*, secondo il principio "chi inquina paga". In molte occasioni le sinergie risultanti da impegni assunti in comune da un'associazione di agricoltori *o di altri gestori del territorio* moltiplicano i benefici ambientali e climatici. Tuttavia, le azioni collettive comportano costi di transazione supplementari che vanno adeguatamente compensati. Affinché gli agricoltori e altri gestori del territorio siano in grado di realizzare debitamente gli impegni assunti, gli Stati membri devono adoperarsi per consentire loro di acquisire le necessarie competenze e conoscenze. Gli Stati membri devono mantenere il sostegno ad un livello paragonabile a quello del periodo di programmazione 2007-2013 e spendere almeno il **30%** del contributo totale del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per interventi sul territorio, avvalendosi *delle misure* agro-climatico-ambientale *e* sull'agricoltura biologica e *dei pagamenti relativi* alle indennità a favore delle zone *interessate dall'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>1</sup>, della*

*direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>2</sup> o della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque<sup>3</sup>.*

---

<sup>1</sup> *GU L 206, del 22.7.1992, pag. 7.*

<sup>2</sup> *GU L 20, del 26.1.10, pag. 7.*

<sup>3</sup> *GU L 327, del 22.12.00, pag. 1.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Cfr. gli emendamenti corrispondenti relativi all'articolo 29 e all'articolo 64, paragrafo 5 bis.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 30**

###### *Testo della Commissione*

(30) I pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie in termini di benefici per la biodiversità che possono scaturire da tale misura, è opportuno promuovere i contratti collettivi o la collaborazione tra agricoltori in modo da coprire aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti

###### *Emendamento*

(30) I pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie in termini di benefici per la biodiversità che possono scaturire da tale misura, è opportuno promuovere i contratti collettivi o la collaborazione tra agricoltori **o altri gestori del territorio** in modo da coprire aree adiacenti più vaste. Per evitare il ritorno massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell'agricoltura biologica. I pagamenti devono contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato

dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori.

guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori.

Or. en

#### *Motivazione*

*Cfr. l'emendamento relativo all'articolo 30*

### **Emendamento 5**

#### **Proposta di regolamento Considerando 33**

##### *Testo della Commissione*

(33) Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. ***È opportuno adottare disposizioni transitorie per agevolare la graduale soppressione delle indennità nelle zone che, secondo tali criteri, non sono più da considerarsi come zone soggette a vincoli naturali.***

##### *Emendamento*

(33) Per garantire un uso efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione e la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori dell'Unione, occorre definire le zone montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. Nel caso delle zone soggette a vincoli naturali, dovrà trattarsi di parametri biofisici suffragati da fondate prove scientifiche. ***Un elenco indicativo di tali parametri deve essere inserito in un Allegato al presente regolamento. Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione deve presentare una proposta legislativa riguardo ai parametri biofisici obbligatori e ai relativi valori limite da applicare alla delimitazione futura, nonché norme adeguate per l'analisi e disposizioni transitorie.***

Or. en

#### *Motivazione*

*La Commissione presenta una proposta legislativa separata sui parametri biofisici*

*obbligatori per la delimitazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi non appena saranno disponibili tutti i dati necessari per la valutazione di impatto per tali parametri e le soglie adeguate, in ogni caso entro la fine del 2015. Nel frattempo, gli Stati membri dovranno riuscire a mantenere o adeguare le proprie delimitazioni attuali, nella maniera considerata idonea, nel rispetto di quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura firmato a Marrakech.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(53 bis) Al fine di agevolare la programmazione, la ripartizione annua per Stato membro dovrà essere prevista in un allegato al presente regolamento. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'adeguamento dell'allegato reso necessario dalle decisioni degli Stati membri di trasferire fondi tra FEAGA e FEASR.***

Or. en

*Motivazione*

*La ripartizione dei fondi tra gli Stati membri non dovrà essere stabilita mediante un atto di esecuzione ma dovrebbe rientrare in un atto giuridico (cfr. gli emendamenti relativi all'articolo 64).*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(f) "sistema di monitoraggio e valutazione": un metodo generale messo a punto dalla Commissione e dagli Stati

(f) "sistema di monitoraggio e valutazione": un metodo generale messo a punto dalla Commissione e dagli Stati

membri, che definisce un certo numero di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza ***nonché all'esecuzione finanziaria***, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi;

membri, che definisce un certo numero di indicatori comuni relativi alla situazione di partenza, ai prodotti, ai risultati e all'impatto ***nonché all'esecuzione finanziaria*** dei programmi;

Or. en

#### *Motivazione*

*Chiarimento.*

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di regolamento Articolo 3**

##### *Testo della Commissione*

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito "la PAC"), della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale **e** di un settore agricolo innovativo, resiliente e rispettoso del clima nell'Unione.

##### *Emendamento*

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito "la PAC"), della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale, di un settore agricolo innovativo, resiliente e rispettoso del clima nell'Unione **e di una maggiore vitalità dei territori rurali.**

Or. en

#### *Motivazione*

*Poiché gli obiettivi del FEASR delineati negli articoli 4 e 5 riguardano anche misure destinate ai territori rurali, al di là del settore agricolo, la missione del FEASR deve essere formulata in maniera maggiormente inclusiva.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 1

*Testo della Commissione*

(1) la competitività **del settore** agricolo;

*Emendamento*

(1) la competitività **dei settori** agricolo **e forestale**;

Or. en

*Motivazione*

*L'obiettivo della competitività non dovrebbe essere limitato al settore agricolo.*

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 5 – comma 1 – punto 2

*Testo della Commissione*

(2) potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a) **incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività;**

(b) favorire il ricambio generazionale **nel settore agricolo**;

*Emendamento*

(2) potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme **e del settore forestale** e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a) **favorire gli investimenti nelle tecnologie innovative per le aziende agricole e incoraggiarne la diffusione e l'utilizzo;**

(b) favorire **l'accesso al settore agricolo da parte di soggetti nuovi e qualificati, compreso un deciso** ricambio generazionale;

(c) **migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, aumentandone quota di mercato, orientamento al mercato e diversificazione;**

(d) **incoraggiare la ristrutturazione delle**

**aziende agricole con problemi strutturali  
considerevoli.**

Or. en

*Motivazione*

*La portata del concetto di competitività dovrebbe essere ampliata al fine di comprendere tutte le sfide alla redditività delle aziende agricole nell'UE.*

### **Emendamento 11**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – punto 4 – alinea**

*Testo della Commissione*

(4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi ***dipendenti*** dall'agricoltura e dalle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

*Emendamento*

(4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi ***influenzati*** dall'agricoltura e dalle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Or. en

*Motivazione*

*Chiarimento linguistico*

### **Emendamento 12**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) aumentare il benessere degli animali;***

Or. en

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) ridurre le emissioni di **metano e di protossido di azoto** a carico dell'agricoltura;

##### *Emendamento*

(d) ridurre le emissioni di **gas a effetto serra e di ammoniaca** a carico dell'agricoltura **e migliorare la qualità dell'aria;**

Or. en

##### *Motivazione*

*Deve essere utilizzato un concetto più ampio di riduzione dei gas a effetto serra.*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

(e) promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

##### *Emendamento*

(e) promuovere **la conservazione e** il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

Or. en

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j

##### *Testo della Commissione*

(j) un piano di indicatori recante, per ciascuna delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, gli indicatori e le misure selezionate con i prodotti previsti e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e

##### *Emendamento*

(j) un piano di indicatori recante, per ciascuna delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, gli indicatori e le misure selezionate con i prodotti previsti, **incentrati sul processo e sulla politica,** e le spese preventivate, distinti tra settore

privato;

pubblico e privato;

Or. en

*Motivazione*

*Per garantire un collegamento chiaro tra obiettivi della politica per lo sviluppo rurale e dimostrazioni nei documenti di programmazione che giustificano determinati obiettivi nelle aree in cui è necessario un intervento, è necessario concentrarsi sugli obiettivi della politica nelle misure sui prodotti del programma.*

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato.

*Emendamento*

(c) un piano di indicatori specifico e distinto, recante i prodotti previsti, ***incentrati sul processo e sulla politica***, e le spese preventivate, distinti tra settore pubblico e privato.

Or. en

*Motivazione*

*Per garantire un collegamento chiaro tra obiettivi della politica per lo sviluppo rurale e dimostrazioni nei documenti di programmazione che giustificano determinati obiettivi nelle aree in cui è necessario un intervento, è necessario concentrarsi sugli obiettivi della politica nelle misure sui prodotti del programma.*

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. L'approvazione di cui al paragrafo 1 sarà considerata concessa in mancanza di una decisione da parte della Commissione in merito alla richiesta dopo un periodo di due mesi dalla ricezione***

*della richiesta stessa.*

Or. en

*Motivazione*

*Le modifiche al programma non saranno sottoposte a lunghe procedure decisionali.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il sostegno può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione relative ai prodotti rientranti nei regimi di qualità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).***

Or. en

*Motivazione*

*Le attività di informazione e promozione sono un elemento importante dei regimi di qualità e devono poter rientrare al fine di rendere tali regimi maggiormente attrattivi per gli agricoltori che desiderano accedere ai mercati locali.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola;

(a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola, ***ivi compresi l'efficienza nell'uso delle risorse e il bilancio dei gas a effetto serra;***

Or. en

*Motivazione*

*In linea con la priorità numero 5, è opportuno specificare il concetto di "rendimento globale" di un'azienda agricola in termini di "crescita verde".*

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione *idrica*; o

*Emendamento*

(c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione *e l'approvvigionamento idrici*; o

Or. en

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli impegni agroambientali e silvoambientali, alla conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nel programma.

*Emendamento*

(d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli impegni agroambientali e silvoambientali, alla conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat *e alla gestione sostenibile delle risorse cinegetiche* o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nel programma.

Or. en

*Motivazione*

*Promuovere le risorse cinegetiche attraverso una gestione sostenibile può contribuire in*

*misura notevole alla politica dell'UE per la biodiversità. Inoltre, in alcune regioni, le risorse cinegetiche sono le più importanti, se non le uniche, risorse disponibili aventi valore commerciale.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati dagli agricoltori al fine di rispettare i requisiti recentemente introdotti dall'Unione nei settori della tutela ambientale, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro. Tali requisiti devono essere di recente introduzione nella legislazione nazionale di attuazione della normativa dell'Unione ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche colturali, aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori.***

Or. en

*Motivazione*

*L'attuale regolamento prevede misure di sostegno per il rispetto dei nuovi requisiti dell'Unione (cfr. articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005). Una disposizione simile dovrebbe essere mantenuta ma limitatamente al sostegno a investimenti specifici effettuati dagli agricoltori.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) pagamenti ***annuali*** agli agricoltori che

(c) pagamenti ***una tantum*** agli agricoltori

aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito "il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.

che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. DP/2012 (di seguito "il regime per i piccoli agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.

Or. en

#### *Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 20, paragrafo 7*

### **Emendamento 24**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(c bis) prestazioni pensionistiche per gli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.***

Or. en

#### *Motivazione*

*L'attuale regime di pensionamento anticipato dovrebbe essere mantenuto anziché limitato ai soli piccoli agricoltori. Esso dovrebbe, tuttavia, essere adeguato a un'età pensionabile superiore e trasformato in un pagamento forfettario, con un limite massimo di 35 000 EUR (corrispondente alla metà dell'importo massimo attuale e alla metà dell'importo massimo messo a disposizione per l'insediamento dei giovani agricoltori).*

### **Emendamento 25**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), è concesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la

loro attività avviando attività extra-agricole o microimprese e piccole imprese non agricole nelle zone rurali.

loro attività avviando attività extra-agricole o microimprese e piccole imprese non agricole nelle zone rurali, ***ivi comprese le attività turistiche.***

Or. en

*Motivazione*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 5**

#### *Testo della Commissione*

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è ***erogato*** dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020.

#### *Emendamento*

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è concesso agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno al momento della presentazione della domanda di sostegno e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è ***calcolato*** dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020.

Or. en

*Motivazione*

*Il sostegno ai piccoli agricoltori che cedono la propria azienda dovrebbe essere versato una tantum.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c bis) è concesso agli agricoltori attivi nel settore agricolo da almeno 10 anni, di età superiore ai 65 anni, che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltori e a interrompere definitivamente qualsiasi attività agricola a fini commerciali.***

Or. en

*Motivazione*

*L'attuale regime di pensionamento anticipato dovrebbe essere mantenuto anziché limitato ai soli piccoli agricoltori. Esso dovrebbe, tuttavia, essere adeguato a un'età pensionabile superiore e trasformato in un pagamento forfettario, con un limite massimo di 35 000 EUR (corrispondente alla metà dell'importo massimo attuale e alla metà dell'importo massimo messo a disposizione per l'insediamento dei giovani agricoltori).*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i) può essere destinato anche alla locazione di terreni da parte di giovani agricoltori, sotto forma di garanzia bancaria per contratti di locazione di terreni e sostegno per interessi.***

Or. en

### Motivazione

*Oltre ai pagamenti forfettari proposti a sostegno dell'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a favorire l'accesso ai terreni da parte di tali agricoltori, che costituisce il principale ostacolo all'insediamento di nuove aziende agricole in molte regioni europee. La fornitura di garanzie bancarie attraverso i fondi di sviluppo rurale permette ai giovani agricoltori di accedere a contratti di locazione di lunga durata (e ad anticipi), essendo nel contempo una misura efficiente sotto il profilo dei costi per la spesa pubblica.*

### Emendamento 29

#### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 7

##### *Testo della Commissione*

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale percepito dal beneficiario in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

##### *Emendamento*

7. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), è pari al 120% del pagamento annuale percepito dal beneficiario in virtù del regime per i piccoli agricoltori, ***calcolato per il periodo intercorrente tra la data della cessione e il 31 dicembre 2020. L'importo corrispondente viene versato sotto forma di pagamento una tantum.***

Or. en

### Motivazione

*Il sostegno ai piccoli agricoltori che cedono la propria azienda dovrebbe essere versato una tantum*

### Emendamento 30

#### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 7 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***7 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c bis) viene concesso sotto forma di pagamento una tantum fino a un importo massimo stabilito nell'Allegato I.***

*Motivazione*

*L'attuale regime di pensionamento anticipato dovrebbe essere mantenuto anziché limitato ai soli piccoli agricoltori. Esso dovrebbe, tuttavia, essere adeguato a un'età pensionabile superiore e trasformato in un pagamento forfettario, con un limite massimo di 35 000 EUR (corrispondente alla metà dell'importo massimo attuale e alla metà dell'importo massimo messo a disposizione per l'insediamento dei giovani agricoltori).*

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili;

*Emendamento*

(b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti ***nel settore agroturistico e*** nelle energie rinnovabili;

Or. en

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 21 – comma 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) investimenti ***da parte di enti pubblici*** in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e segnaletica nei luoghi di interesse turistico;

*Emendamento*

(e) investimenti ***di fruizione pubblica*** in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, ***infrastrutture turistiche su piccola scala, commercializzazione di servizi di turismo rurale*** e segnaletica nei luoghi di interesse turistico;

Or. en

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da **36 a 40** non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

##### *Emendamento*

2. Le limitazioni alla proprietà delle foreste di cui agli articoli da **23 a 27** non si applicano alle foreste tropicali e subtropicali e alle aree boschive delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Or. en

##### *Motivazione*

##### *Correzioni tecniche*

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento

#### Articolo 23 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di **dieci** anni.

##### *Emendamento*

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, **altri gestori del territorio**, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di **mancato reddito agricolo e** manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di **quindici** anni.

Or. en

*Motivazione*

*In alcuni Stati membri, per ragioni storiche connesse alla pratica del pascolo e della raccolta di legna, i terreni comuni sono gestiti da singoli che li sfruttano collettivamente, non essendo né di proprietà pubblica né privata.*

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento  
Articolo 24 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di *tre* anni.

*Emendamento*

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari e affittuari privati, ***altri gestori del territorio***, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di ***cinque*** anni.

Or. en

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento  
Articolo 24 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura estensiva sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo del terreno.

*Emendamento*

2. Per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura estensiva sulla stessa superficie. Gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo ***sostenibile*** del terreno.

Or. en

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 25 – paragrafo 1 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a proprietari di foreste privati, semipubblici e pubblici, a comuni, foreste demaniali e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:

##### *Emendamento*

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è concesso a proprietari di foreste privati, semipubblici e pubblici, **ad altri gestori del territorio**, a comuni, foreste demaniali e loro consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi:

Or. en

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, proprietari di foreste privati, enti di diritto privato e semipubblici, comuni e loro consorzi. Nel caso di foreste demaniali il sostegno può essere concesso anche agli enti che le gestiscono, purché non dipendano dal bilancio dello Stato.

##### *Emendamento*

1. Il sostegno di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), è concesso a persone fisiche, proprietari di foreste privati, enti di diritto privato e semipubblici, **altri gestori del territorio**, comuni e loro consorzi. Nel caso di foreste demaniali il sostegno può essere concesso anche agli enti che le gestiscono, purché non dipendano dal bilancio dello Stato.

Or. en

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 27 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il sostegno di cui all'articolo 22,

##### *Emendamento*

1. Il sostegno di cui all'articolo 22,

paragrafo 1, lettera e), è concesso a proprietari di foreste privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.

paragrafo 1, lettera e), è concesso a proprietari di foreste privati, **altri gestori del territorio**, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare, il sostegno può essere concesso anche ad imprese che non siano PMI.

Or. en

#### **Emendamento 40**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1**

###### *Testo della Commissione*

Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale **ed è limitato** alle associazioni di produttori che **rientrano** nella definizione di PMI.

###### *Emendamento*

Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale. **Non è concesso alcun sostegno** alle associazioni di produttori che **non rispettano i requisiti previsti** nella definizione di PMI.

Or. en

###### *Motivazione*

###### *Chiarimento linguistico*

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e **degli altri** obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

#### *Emendamento*

3. I pagamenti agro-climatico-ambientali compensano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e **di tutti gli** obblighi prescritti a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. Tutti i suddetti requisiti obbligatori sono specificati nel programma.

Or. en

#### *Motivazione*

*Precisazione. Tutte le misure agro-climatico-ambientali esulano dai requisiti di inverdimento.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.

#### *Emendamento*

6. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori **o di altri gestori del territorio**, il massimale è del 30%.

***Non è previsto alcun sostegno del FEASR per gli impegni previsti dal titolo III, capo***

Or. en

*Motivazione*

*Sono esclusi i doppi pagamenti nell'ambito dei regimi di inverdimento e delle misure agro-ambientali. È previsto un incentivo specifico per gli impegni assunti in comune, anche per la collaborazione tra altri gestori del territorio o tra agricoltori e altri gestori del territorio. La formulazione dovrebbe essere coerente con la formulazione dell'articolo 29, paragrafo 1.*

**Emendamento 43**

**Proposta di regolamento  
Articolo 30 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.

*Emendamento*

4. I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori **o di altri gestori del territorio**, il massimale è del 30%.

Or. en

*Motivazione*

*È previsto un incentivo specifico per gli impegni assunti in comune, anche per la collaborazione tra altri gestori del territorio o tra agricoltori e altri gestori del territorio. La formulazione dovrebbe essere coerente con la formulazione dell'articolo 29, paragrafo 1.*

**Emendamento 44**

**Proposta di regolamento  
Articolo 32 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. **Tra il 2014 e il 2017 gli** Stati membri

*Emendamento*

5. **Gli** Stati membri possono erogare le

possono erogare le indennità di cui alla presente misura agli agricoltori delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013 e che non lo sono più per effetto **della** nuova delimitazione di cui all'articolo **46, paragrafo 3**. In questo caso le indennità sono decrescenti a partire, nel **2014**, dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 fino ad arrivare al 20% nel **2017**.

indennità di cui alla presente misura **per un periodo di quattro anni** agli agricoltori delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013 e che non lo sono più per effetto **di una** nuova delimitazione di cui all'articolo **33, paragrafo 3**. In questo caso le indennità sono decrescenti a partire, **il primo anno**, dall'80% dell'importo ricevuto nel 2013 fino ad arrivare al 20% **l'ultimo anno**.

Or. en

#### Motivazione

*L'indennità sarà decrescente per un periodo di quattro anni ma per l'entrata in vigore della nuova delimitazione potrebbe essere prevista una certa flessibilità per gli Stati membri. Il riferimento all'articolo 33, paragrafo 3, è una correzione tecnica.*

#### Emendamento 45

##### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 6

###### *Testo della Commissione*

**6. Negli Stati membri che entro il 1° gennaio 2014 non hanno completato la delimitazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, il paragrafo 5 si applica agli agricoltori beneficiari di indennità nelle zone che erano ammissibili durante il periodo di programmazione 2007-2013. Una volta completata la delimitazione, gli agricoltori delle zone che rimangono ammissibili ricevono integralmente le indennità previste dalla presente misura. Gli agricoltori delle zone che non sono più ammissibili continuano a ricevere le indennità ai sensi del paragrafo 5.**

###### *Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. *Ai fini dell'ammissibilità alle indennità di cui all'articolo 32*, le zone diverse dalle zone montane *sono considerate* soggette a vincoli naturali significativi se *almeno il 66% della SAU soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'allegato II al valore soglia indicato. Questa condizione deve essere rispettata al pertinente livello delle unità amministrative locali (livello LAU 2).*

*Quando delimitano le zone di cui al presente paragrafo, gli Stati membri procedono a un'analisi minuziosa, basata su criteri oggettivi, al fine di escludere le zone in cui i vincoli naturali significativi ai sensi del primo comma, pur essendo documentati, sono stati superati mediante investimenti o attività economiche.*

#### *Emendamento*

3. *Gli Stati membri designano* le zone diverse dalle zone montane soggette a vincoli naturali significativi *ammissibili alle indennità di cui all'articolo 32. Tali zone sono caratterizzate per la presenza di vincoli naturali significativi, in particolare produttività del suolo limitata o condizioni climatiche avverse e per il fatto che il mantenimento di un'attività agricola estensiva è importante per la gestione del territorio.*

*I parametri biofisici indicativi per la delimitazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi sono elencati nell'allegato II.*

*Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione dovrà presentare una proposta legislativa riguardo ai parametri biofisici obbligatori e ai relativi valori limite da applicare alla delimitazione futura, nonché norme adeguate per l'analisi e disposizioni transitorie.*

Or. en

#### *Motivazione*

*La Commissione presenterà una proposta legislativa separata sui parametri biofisici obbligatori per la delimitazione di aree soggette a vincoli naturali significativi non appena tutti i dati necessari per la valutazione di impatto per tali parametri e le soglie adeguate saranno disponibili. Nel frattempo, gli Stati membri utilizzeranno parametri di delimitazione che rispettino quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura firmato a Marrakech.*

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale:

(a) la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2 e 4;

(b) **la nuova delimitazione delle zone di cui al paragrafo 3.**

#### *Emendamento*

5. Gli Stati membri allegano ai programmi di sviluppo rurale la delimitazione esistente o modificata ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

Or. en

#### *Motivazione*

*La Commissione presenterà una proposta legislativa separata sui parametri biofisici obbligatori per la delimitazione di aree soggette a vincoli naturali significativi non appena tutti i dati necessari per la valutazione di impatto per tali parametri e le soglie adeguate saranno disponibili. Nel frattempo, gli Stati membri utilizzeranno parametri di delimitazione che rispettino quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura firmato a Marrakech.*

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione **nazionale**. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

I suddetti impegni hanno **la durata di un anno**, rinnovabile.

#### *Emendamento*

2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. HR/2012 e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione **unionale**. Tutti i suddetti requisiti sono specificati nel programma.

I suddetti impegni hanno **una durata da uno a sette anni**, rinnovabile.

Or. en

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

#### Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori, comuni e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti che gestiscono le foreste demaniali, purché non dipendano dal bilancio dello Stato.

##### *Emendamento*

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di foresta, a silvicoltori, comuni e loro consorzi **e ad altri gestori del territorio** che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali. Possono beneficiare del sostegno anche gli enti che gestiscono le foreste demaniali, purché non dipendano dal bilancio dello Stato.

Or. en

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

#### Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

(g) approcci **collettivi** ai progetti e alle pratiche ambientali in corso;

##### *Emendamento*

(g) approcci **coordinati** ai progetti e alle pratiche ambientali in corso;

Or. en

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso unicamente a cluster e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento

#### Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

(a) i contributi finanziari erogati direttamente agli agricoltori per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizootie o fitopatie o infestazioni parassitarie;

*Emendamento*

(a) i contributi finanziari erogati direttamente agli agricoltori **o alle associazioni di agricoltori** per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da epizootie o fitopatie o infestazioni parassitarie;

Or. en

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento

#### Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizootie o

*Emendamento*

(b) i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizootie o

fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ***o di avversità atmosferiche, ivi compresa la siccità;***

Or. en

#### **Emendamento 54**

##### **Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c**

###### *Testo della Commissione*

(c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito.

###### *Emendamento*

(c) uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione ***o a compagnie assicurative*** per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori che subiscono un drastico calo di reddito.

Or. en

#### **Emendamento 55**

##### **Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o in caso di drastico calo del reddito.

###### *Emendamento*

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), per "fondo di mutualizzazione" si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o ***di avversità atmosferiche o*** in caso di drastico calo del reddito.

Or. en

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio un riesame intermedio sull'attuazione della misura di gestione del rischio e presenterà, ove necessario, idonee proposte legislative per il miglioramento.***

Or. en

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che ***distruggano più del 30% della*** produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che ***provochino una riduzione della produzione annua di oltre il 30% rispetto alla*** produzione media annua dell'agricoltore. ***La produzione media annua è calcolata sulla base dei dati relativi al triennio o al quinquennio*** precedente, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata ***o, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, a partire dai risultati di uno specifico anno nei cinque anni precedenti.***

***La misurazione delle perdite registrate***

*può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando*

*(a) indici biologici (perdita di biomassa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale o*

*(b) indici meteorologici (precipitazioni, temperatura, ecc.) definiti a livello locale, regionale o nazionale.*

Or. en

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento Articolo 39 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

Fondi di mutualizzazione per le epizootie e le fitopatie *e* per le emergenze ambientali

#### *Emendamento*

Fondi di mutualizzazione per le epizootie e le fitopatie, per le emergenze ambientali *e per le avversità atmosferiche*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'articolo comprende inoltre le avversità atmosferiche, ivi compresa la siccità. Il titolo dell'articolo deve pertanto essere riformulato.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri definiscono le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e il controllo del rispetto di tali

regole.

regole. ***Gli Stati membri possono decidere di integrare i fondi di mutualizzazione con coperture assicurative.***

Or. en

#### *Motivazione*

*In determinati casi, l'integrazione dei fondi di mutualizzazione con coperture assicurative può creare sistemi di gestione del rischio più efficienti. Gli Stati membri dovrebbero avere tale possibilità.*

### **Emendamento 60**

#### **Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE.

##### *Emendamento*

4. Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 90/424/CEE ***e per le malattie delle api.***

Or. en

### **Emendamento 61**

#### **Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), può essere concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno

##### *Emendamento*

1. Il sostegno di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), può essere concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno

con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione non compensano più del 70% della perdita di reddito.

con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione **o dalle compagnie assicurative** non compensano più del 70% della perdita di reddito.

Or. en

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. In materia di irrigazione, possono essere considerati spese ammissibili **soltanto gli investimenti che consentono di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25%. In deroga a questa disposizione, negli Stati membri che hanno aderito all'Unione dal 2004 in poi possono essere considerati spese ammissibili gli investimenti in nuovi impianti di irrigazione di cui un'analisi ambientale dimostri che sono sostenibili e che non hanno un impatto ambientale negativo.**

#### *Emendamento*

3. In materia di irrigazione, possono essere considerati spese ammissibili i **nuovi investimenti, ivi compreso l'ammodernamento dei sistemi esistenti per rendere più efficiente l'uso dell'acqua. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 volti a stabilire i requisiti minimi per l'efficienza dell'uso dell'acqua e le prestazioni ambientali degli impianti di irrigazione.**

Or. en

#### *Motivazione*

*La distinzione proposta tra vecchi e nuovi Stati membri non è giustificata. Gli impianti di irrigazione nuovi e gli investimenti in impianti ammodernati e più efficienti devono essere considerati spese ammissibili nella misura in cui rispettano determinati criteri prestazionali con riferimento all'efficienza dell'uso dell'acqua e all'impatto ambientale, che saranno successivamente definiti dalla Commissione mediante un atto delegato.*

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

**4. La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:**

- (a) i criteri oggettivi correlati agli obiettivi di cui all'articolo 4 nonché**
- (b) i risultati ottenuti in passato.**

#### *Emendamento*

**4. La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012 è riportata nell'allegato I bis.**

Or. en

#### *Motivazione*

*La ripartizione finanziaria per Stato membro sarà stabilita in un allegato all'atto giuridico. Le necessarie modifiche all'allegato possono essere apportate dalla Commissione mediante atti delegati.*

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Articolo 64 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

**5. Oltre agli importi di cui al paragrafo 4, l'atto di esecuzione di cui allo stesso paragrafo comprende anche i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. DP/2012.**

#### *Emendamento*

**5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 90 che modifichino l'allegato I bis, ove necessario, al fine di comprendere i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. DP/2012.**

*Motivazione*

*Le necessarie modifiche all'allegato I bis possono essere apportate dalla Commissione mediante atti delegati. Tali modifiche riguardano in particolare gli importi trasferiti per effetto dell'applicazione del livellamento e della flessibilità tra i pilastri nonché del trasferimento di fondi non utilizzati per l'inverdimento, destinati alle misure agro-ambientali.*

**Emendamento 65****Proposta di regolamento  
Articolo 64 – paragrafo 6***Testo della Commissione*

**6. Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [QSC/2012], le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. HR/2012 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Esse sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.**

*Emendamento*

**6. Le** entrate con destinazione specifica **disponibili** riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. HR/2012 per il FEASR sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.

*Motivazione*

*La riserva di rendimento di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. [QSC/2012] è eliminata (cfr. AM corrispondente nel parere dell'on. Caronna).*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 65 – paragrafo 4 – lettera a bis) (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) 60% per le misure agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 29. Detto tasso può essere maggiorato al 90% per i programmi delle regioni meno sviluppate, delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93;***

Or. en

*Motivazione*

*Molti Stati membri utilizzano il tasso di cofinanziamento aumentato attualmente previsto per l'Asse 2. Il nuovo regolamento potrà prevedere un sostegno maggiore da parte dell'Unione mediante misure agro-climatico-ambientali.*

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 65 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. In deroga al paragrafo 3, i fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. DP/2012 saranno soggetti a un tasso di partecipazione del FEASR pari al 100%.***

***I fondi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 bis) del regolamento (UE) n. DP/2012 sono destinati alle misure previste dall'articolo 29.***

Or. en

*Motivazione*

*Non è necessario alcun cofinanziamento per i fondi trasferiti dal primo al secondo pilastro ai sensi della clausola di flessibilità del regolamento sui pagamenti diretti né per i fondi per l'inverdimento non utilizzati e trasferiti al FEASR, che sono destinati esclusivamente al sostegno delle misure agro-climatico-ambientali.*

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Almeno il 30% del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato alle misure previste dagli articoli 29, 30 e 31.***

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di una maggiore efficienza nella prestazione dei servizi pubblici attraverso misure di sostegno mirate, deve essere prevista una percentuale minima obbligatoria per le misure agro-climatico-ambientali, non solo in un considerando ma anche nell'articolo corrispondente. In considerazione del proposto trasferimento dei fondi per l'inverdimento non utilizzati alle misure agro-ambientali, l'attuale destinazione di almeno il 25% alle misure dell'Asse 2 deve essere leggermente aumentata. Il sostegno per gli interventi non specificamente ambientali non deve essere compreso nella presente disposizione, in quanto si tratta di una compensazione per svantaggi naturali, non connessi a requisiti (ambientali) aggiuntivi.*

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 65 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. Il contributo nazionale alla spesa pubblica ammissibile può essere sostituito da contributi privati.***

*Motivazione*

*Nonostante l'aumento dei tassi di finanziamento da parte dell'Unione previsti dal regolamento (UE) n. 1312/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2011, molti Stati membri hanno perso il diritto agli aiuti del FEARS programmati a causa di pesanti vincoli di bilancio e della mancanza di fondi per la contribuzione nazionale alle spese di R&S. Gli Stati membri devono pertanto poter sostituire il proprio contributo finanziario con fondi privati (ad es. da parte di fondazioni o contributi privati da parte del beneficiario)*

**Emendamento 70****Proposta di regolamento  
Articolo 74***Testo della Commissione*

In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione ***che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 91.***

*Emendamento*

In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione. ***La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 90 nei quali si stabiliscano il metodo operativo e gli indicatori utilizzati dal sistema stesso.***

*Motivazione*

*La scelta degli indicatori più idonei è fondamentale, non solo per il monitoraggio e per la valutazione dei programmi per lo sviluppo rurale, ma anche per il coordinamento con altri programmi nell'ambito del quadro strategico comune nonché per il monitoraggio con riferimento agli obiettivi comuni. Si tratta di una decisione di carattere generale, da adottare mediante atti delegati.*

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento

#### Allegato I – Riga 5 – Colonne 3 e 4

##### *Testo della Commissione*

70.000 – per giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 33, par. 1, lett. a), p.to i)  
70.000 – per impresa ai sensi dell'art. 33, par. 1, lett. a), p.to ii)  
15.000 – per piccolo azienda Agricola ai sensi dell'art. 33, par. 1, lett. a), p.to iii)

##### *Emendamento*

70.000 – per giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 20, par. 1, lett. a), p.to i)  
70.000 – per impresa ai sensi dell'art. 20, par. 1, lett. a), p.to ii)  
15.000 – per piccolo azienda Agricola ai sensi dell'art. 20, par. 1, lett. a), p.to iii)  
**35.000 – per pensionamento ai sensi dell'art. 20, par. 1), lett. c bis)**

Or. en

##### *Motivazione*

*L'attuale regime di pensionamento anticipato dovrebbe essere mantenuto anziché limitato ai soli piccoli agricoltori. Esso dovrebbe, tuttavia, essere adeguato a un'età pensionabile superiore e trasformato in un pagamento forfettario, con un limite massimo di 35 000 EUR (corrispondente alla metà dell'importo massimo attuale e alla metà dell'importo massimo messo a disposizione per l'insediamento dei giovani agricoltori).*

## Emendamento 72

### Proposta di regolamento

#### Allegato I bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

#### **ALLEGATO I bis**

#### **Dotazioni nazionali di cui all'articolo 64**

*(in milioni di euro)*

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

<i>Belgio</i>	<i>73.838</i>						
<i>Bulgaria</i>	<i>400.215</i>						
<i>Repubblica ceca</i>	<i>432.820</i>						
<i>Danimarca</i>	<i>87.536</i>						
<i>Germania</i>	<i>1.355.922</i>						
<i>Estonia</i>	<i>109.623</i>						
<i>Irlanda</i>	<i>377.842</i>						
<i>Grecia</i>	<i>595.667</i>						
<i>Spagna</i>	<i>1.219.781</i>						
<i>Francia</i>	<i>1.148.806</i>						
<i>Italia</i>	<i>1.361.055</i>						
<i>Cipro</i>	<i>24.926</i>						
<i>Lettonia</i>	<i>159.703</i>						
<i>Lituania</i>	<i>267.461</i>						
<i>Lussemburgo</i>	<i>14.383</i>						
<i>Ungheria</i>	<i>584.679</i>						
<i>Malta</i>	<i>11.762</i>						
<i>Paesi Bassi</i>	<i>89.850</i>						
<i>Austria</i>	<i>609.744</i>						
<i>Polonia</i>	<i>2.029.504</i>						
<i>Portogallo</i>	<i>614.811</i>						
<i>Romania</i>	<i>1.435.645</i>						
<i>Slovenia</i>	<i>138.743</i>						
<i>Slovacchia</i>	<i>302.467</i>						
<i>Finlandia</i>	<i>326.416</i>						
<i>Svezia</i>	<i>291.736</i>						
<i>Regno Unito</i>	<i>362.465</i>						

Or. en

#### Motivazione

*La ripartizione dei fondi tra gli Stati membri non dovrà essere stabilita mediante un atto di esecuzione ma dovrebbe rientrare in un atto giuridico (cfr. gli emendamenti relativi all'articolo 64). Le quote di distribuzione applicate nel periodo 2007-2013 costituiscono la base per la definizione delle risorse finanziarie per Stato membro. Gli importi sono stati adeguati ai dati globali proposti per lo sviluppo rurale, come suggerito nella proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale futuro.*

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Allegato II – titolo

#### *Testo della Commissione*

Parametri biofisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

#### *Emendamento*

Parametri biofisici **indicativi** per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali

Or. en

#### *Motivazione*

*La Commissione presenterà una proposta legislativa separata sui parametri biofisici obbligatori per la delimitazione di aree soggette a vincoli naturali significativi non appena tutti i dati necessari per la valutazione di impatto per tali parametri e le soglie adeguate saranno disponibili. Nel frattempo, i parametri previsti dal presente allegato sono da considerarsi indicativi.*

## MOTIVAZIONE

L'Europa vive in un contesto sociale, economico, finanziario e ambientale sui generis, che richiede una risposta politica a tutti i livelli. Uno di essi comprende l'agricoltura e il mondo rurale, le cui politiche comuni necessitano di una revisione coraggiosa per far fronte alle sfide presenti e future.

È necessario che gli agricoltori europei continuino a godere di condizioni tali da garantire ai cittadini un grado di autoapprovvigionamento di alimenti e materie prime adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, e a prezzi accessibili.

Ciò significa conciliare l'attività agricola con una produzione sostenibile e propugnare una visione del futuro dell'agricoltura europea in cui la competitività debba andare di pari passo con la sostenibilità e nella quale l'idea che la sostenibilità non riguarda solo la componente ambientale ma anche la stessa efficienza dell'agricoltura a lungo termine, dal punto di vista economico e sociale. La transizione verso un'agricoltura europea che sia più rispettosa dell'ambiente è pertanto una condizione sine qua non dell'efficienza stessa.

È altrettanto necessario che l'agricoltura europea si mantenga competitiva rispetto ai suoi principali partner commerciali, che godono di sovvenzioni adeguate e/o sono soggetti a norme di produzione meno esigenti.

Il settore agricolo può e deve contribuire in maniera significativa alla realizzazione della nuova strategia Europa 2020 in materia di lotta ai cambiamenti climatici, innovazione e creazione di posti di lavoro, il che presuppone un'attenzione speciale verso le aree rurali, in particolare quelle più sfavorite, al fine di rafforzarne la dinamica sociale ed economica, in un quadro di sostenibilità.

La nuova politica per l'agricoltura e il mondo rurale in Europa deve fondarsi sul triangolo "legittimità/equità/efficienza", ossia su una assegnazione delle risorse per finalità giudicate positivamente dai contribuenti e dalla società, su una distribuzione quanto più equa possibile tra agricoltori, regioni e Stati membri e su un utilizzo in funzione dell'ottimizzazione dei risultati che si intende raggiungere.

In considerazione della grande diversità dell'agricoltura europea, che è opportuno preservare, e della necessità di mantenere un quadro normativo comune per l'applicazione della politica agricola e di sviluppo rurale, la sussidiarietà deve essere l'espressione del giusto equilibrio tra tali due dinamiche. E la semplificazione, senza pregiudizio per i criteri di rigore nell'utilizzo dei fondi pubblici, deve esprimersi in maniera chiara in tutti i regolamenti.

D'altra parte, il Parlamento europeo ha approvato nell'ultimo anno e con ampie maggioranze, nel contesto delle relazioni "Lyon" e "Dess", un insieme di orientamenti politici di massima che sono stati opportunamente valutati.

In considerazione delle proposte legislative presentate dalla Commissione europea, è ora opportuno che il Parlamento europeo si pronunci sulle principali misure e sugli strumenti

politici volti al raggiungimento degli obiettivi previsti, in questo caso sulla proposta di regolamento relativo alle misure di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in via complementare e articolata con il primo pilastro della politica agricola comune (PAC).

In questi termini, il relatore propone un chiarimento e una migliore precisazione degli obiettivi e delle priorità per quanto attiene alle risorse umane, alle foreste, all'innovazione, nel contesto della competitività delle aree rurali e delle imprese agricole, al benessere animale, ai gas inquinanti e al tema del carbonio.

### **Giovani agricoltori**

Il relatore condivide la convinzione che il dinamismo dell'attività agricola condizioni in misura rilevante lo sviluppo delle aree rurali e che, pertanto, debba essere prestata particolare attenzione al ringiovanimento dell'imprenditoria agricola, sia attraverso un rinnovamento generazionale sia mediante la creazione di nuove imprese nel settore.

In questi termini, per agevolare e rendere più attrattivo l'insediamento di giovani agricoltori, ad integrazione delle misure proposte nella relazione relativa al regolamento sui "pagamenti diretti", il relatore propone la creazione di programmi per il superamento di quello che ritiene essere il principale ostacolo all'insediamento di giovani, ossia l'accesso alla terra, mediante la concessione di aiuti a copertura dei costi con interessi su prestiti o garanzie bancarie per la locazione delle terre.

### **Cessazione dell'attività**

D'altra parte, il relatore propone la reintroduzione del meccanismo di cessazione dell'attività in termini decisamente più semplici e meno onerosi rispetto a quelli precedenti. Questa proposta è volta a concedere il pagamento in un'unica soluzione di un importo massimo corrispondente al 50% dell'indennità di insediamento a giovani agricoltori e ad agricoltori con più di 65 anni che trasferiscano l'azienda e i relativi diritti all'aiuto ad altri agricoltori.

### **Ristrutturazione di aziende agricole**

Per stimolare ed agevolare la ristrutturazione delle aziende agricole, il rinnovamento generazionale e l'ingresso di nuovi agricoltori, il relatore propone inoltre il perfezionamento del meccanismo proposto dalla Commissione che prevede un pagamento annuale, fino al 2020, pari al 120% dell'importo corrispondente all'importo massimo del sostegno concesso agli agricoltori che rientrano nello status di piccolo agricoltore, come definito nel regolamento sui "pagamenti diretti", convertendolo in un pagamento in un'unica soluzione, aumentando in questo modo lo stimolo e riducendo gli oneri burocratici.

### **Investimento**

Il relatore ritiene che debba essere ampliato l'ambito dell'ammissibilità ai fini dell'investimento nelle aziende e/o attività agricole e non agricole e in altre infrastrutture.

Devono essere previsti, in particolare, gli investimenti destinati all'ammodernamento, in considerazione delle nuove esigenze sanitarie, e quelli che contribuiscono alla promozione dell'efficienza energetica e alla riduzione o al superamento degli ostacoli di natura agro-climatica, come nel caso di nuovi impianti di irrigazione o dell'ammodernamento di quelli esistenti, per ragioni di efficienza del consumo di acqua o di energia, partendo dal

presupposto che essi favoriscono la creazione di posti di lavoro e la fissazione della popolazione nelle aree rurali.

### **Misure agro-ambientali**

Per quanto attiene alle misure agro-ambientali, il relatore propone l'istituzione di una dotazione di bilancio minima obbligatoria pari al 30%, che comprenda l'agricoltura biologica e i pagamenti a titolo di Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque.

Il relatore introduce il principio secondo il quale tutte le misure agro-ambientali da inserire nei programmi di sviluppo rurale che saranno presentate dagli Stati membri dovranno, in termini di valori ambientali, superare le misure di "inverdimento" previste dal primo pilastro, ossia le misure che godono di un pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente nell'ambito dei "pagamenti diretti", garantendo in questo modo la complementarità dei due pilastri della PAC.

### **Foreste**

Il relatore propone l'ampliamento dell'ambito dei destinatari delle misure di sostegno al patrimonio boschivo, ivi compresi gli enti di gestione delle aree forestali dell'Unione che non rientrano nella definizione di proprietà pubblica né privata. Propone inoltre che il sostegno previsto per la forestazione e per la creazione di aree boschive sia esteso da dieci a quindici anni e che il sostegno per la creazione di sistemi agro-forestali sia esteso da tre a cinque anni.

### **Zone soggette a vincoli naturali significativi**

Per quanto attiene alla delimitazione delle "zone diverse dalle zone montane soggette a vincoli naturali significativi", il relatore propone un approccio differente da parte della Commissione, in considerazione del fatto che alla data di redazione della presente relazione non è stato possibile ottenere i dati che permettano di valutare le conseguenze pratiche derivanti dall'applicazione dei parametri dalla stessa proposti.

In questi termini, il relatore propone che gli Stati membri procedano alla delimitazione secondo parametri che tengano conto dei vincoli naturali significativi e che siano compatibili con le raccomandazioni della Corte dei conti e con gli impegni assunti dall'UE nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio. A questo fine, l'elenco dei parametri biofisici di riferimento inserito nell'allegato II potrà essere considerato indicativo.

### **Gestione dei rischi**

In merito al sistema di gestione dei rischi, il relatore propone un ampliamento del ricorso al meccanismo assicurativo ad altri strumenti del sistema e introduce la possibilità di ricorrere, in via eccezionale, a indici climatici e biologici a livello locale, regionale o nazionale, per calcolare le perdite che non possano essere dimostrate a livello aziendale. La "siccità", in quanto avversità atmosferica, rientra negli eventi ammissibili per la concessione dei sostegni negli ambiti dei fondi di mutualizzazione per le emergenze ambientali. Nei fondi di mutualizzazione per la compensazione di perdite derivanti da epizootie sono comprese le malattie delle api.

### **Tassi di cofinanziamento**

Per quanto attiene ai tassi di cofinanziamento del FEASR per il finanziamento di misure agro-ambientali, il relatore propone che esse passino dal 50% e dal 85% proposti dalla

Commissione, rispettivamente, al 60% e al 90% per tutte le regioni e per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo.

Il relatore propone che le dotazioni non utilizzate nella "componente verde" dei pagamenti diretti siano trasferite al secondo pilastro per il finanziamento delle misure agro-ambientali, senza cofinanziamento nazionale. Propone inoltre che le dotazioni che gli Stati membri sono autorizzati a trasferire dal primo al secondo pilastro, a norma dell'articolo 14 della proposta di regolamento sui "pagamenti diretti", rimangano ugualmente escluse dal cofinanziamento nazionale.

Il relatore introduce ancora la possibilità che il cofinanziamento nazionale possa essere integralmente privato.

### **Dotazioni finanziarie nazionali**

Infine, in considerazione dell'assenza di una proposta quantificata da parte della Commissione relativa alla ripartizione per Stato membro del bilancio per lo sviluppo rurale per il periodo 2014/2020, il relatore intende colmare tale lacuna, presentando una proposta che, sulla base della proposta di bilancio della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2014/2020, utilizza le medesime quote di ripartizione del periodo di programmazione anteriore poiché ritiene che non si siano verificate al riguardo variazioni significative dei presupposti.

La presente relazione è stata redatta sulla base della dotazione finanziaria totale per la PAC proposta dalla Commissione nell'ambito del futuro Quadro finanziario pluriennale. Eventuali modifiche sostanziali alla proposta richiederanno una revisione del contenuto della presente relazione.